

STATUTO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA

DI PALERMO

(Modificato con le Deliberazioni dell'Assemblea n. 4 del 19.11.08; n. 2 del 04.05.2009; n. 9 del 14.06.2010; n. 3 del 28.08.2014; n. 12 del 18.12.2014; n. 1 e n. 3 del 06.02.2015; n. 9 del 24.11.2015; n. 1 del 30.01.2017)

ART. 1

Costituzione

Premesso che il 20 settembre del 2002, la Provincia Regionale di Palermo, l'Ente Parco delle Madonie e l'Università degli Studi di Palermo hanno sottoscritto un Protocollo d'Intenti finalizzato alla promozione degli Studi Universitari nella provincia di Palermo, con particolare riguardo al comprensorio delle Madonie, è costituito - ai fini di cui all'art. 60 del T.U. sull'Istruzione Universitaria, approvato con R.D. n. 1592/1933 e successive modificazioni - un Consorzio non avente scopo di lucro con le finalità di cui al successivo art. 3, denominato "CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO".

Il Consorzio, preso atto di quanto a tale scopo fin qui operato a vario titolo dalla Provincia di Palermo, dall'Ente Parco delle Madonie, dai Comuni di Castelbuono, Cefalù, Petralia Sottana e Geraci Siculo, come dettagliatamente indicato nel citato Protocollo d'Intenti, assorbe le attività svolte nell'anno accademico 2001-2002 e 2002-2003 dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo che, a seguito di apposita delibera del Senato Accademico, hanno attivato in sedi decentrate nel comprensorio delle Madonie, quattro

corsi di laurea di nuova istituzione, compendiate nel c. d. “Polo Universitario delle Madonie”, e rispettivamente:

- 1) Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità;
- 2) Scienze e Tecnologie per i Beni culturali;
- 3) Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Turismo (on-line);
- 4) Operatore per il Turismo culturale.

ART. 2

Sede

Il Consorzio ha sede legale a Palermo, in via Maqueda 81, e sedi operative a Petralia Soprana presso Palazzo Pottino, Petralia Sottana presso l'ex Convento dei Padri Riformati, Castelbuono presso Palazzo Failla, Cefalù presso il Complesso monumentale di San Domenico.

ART. 3

Finalità del Consorzio

Al fine di rispondere alle esigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socioeconomico del territorio della provincia di Palermo e nel quadro di un'organica e diffusa presenza dell'Università nel territorio, il Consorzio si propone la conduzione e la diffusione della attività di ricerca e di formazione anche universitaria collegata all'Ateneo di Palermo ed ad altre Università italiane ed estere capaci di interagire e di intersecarsi con le risorse umane, nonché con i valori naturali e paesaggistici che il territorio esprime; di avviare studi, ricerche, progetti, azioni e reti di scambio e di cooperazione permanente con realtà analoghe, nazionali ed internazionali e rappresentare, attraverso l'innesto di corsi di studio anche universitari coerenti con la qualità

e gli obiettivi di crescita culturale e socioeconomica e di sviluppo sostenibile della provincia di Palermo, ed in particolare del Comprensorio delle Madonie, si propone inoltre di facilitare e stabilire interazioni operative tra centri di ricerca, pubblici e privati ed imprese, promuovendo l'ampliamento sia dell'offerta che della domanda di ricerca innovativa, di garantire un processo continuo di trasferimento tecnologico, di alta formazione di quadri scientifici e tecnici, di promozione dell'imprenditorialità, di sperimentazione, sviluppo e applicazione industriale delle innovazioni, di acquisizione di nuove tecniche gestionali e di marketing.

Il Consorzio persegue i suoi scopi nell'ambito degli interessi fissati, per quanto attiene a ricerca ed innovazione, dalla programmazione nazionale e dall'Unione Europea e nel rispetto delle linee di politica economica espresse dall'Assemblea, dal Governo della Regione Siciliana, dalla Provincia Regionale di Palermo.

Il Consorzio ha finalità ed obiettivi di pubblico interesse e non perseguendo scopi di lucro svolge prevalentemente attività di ricerca di base e applicata, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale diffondendone i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Inoltre potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione di nuove professionalità nei settori pubblico e privato e anche in ambito sanitario e socio-sanitario;
- 2) istituire e gestire centri di ricerca, scuole di specializzazione, master di primo e secondo livello, e corsi di perfezionamento, laboratori, impianti di

sperimentazione e sviluppo, aree tecnologicamente attrezzate ivi comprese localizzazioni residenziali per gli addetti, relative infrastrutture e servizi anche tecnologicamente avanzati;

3) depositare brevetti ed acquisire diritti e licenze di brevetti, anche in collaborazione con i propri soci;

4) organizzare e utilizzare moderni sistemi telematici per un facile interscambio con centri di ricerca universitari nazionali ed internazionali;

5) istituire, anche in collaborazione con l'Opera Universitaria di Palermo e i Comuni sedi di attività, adeguati servizi di sostegno culturale e di assistenza a favore degli operatori e studenti universitari;

6) apprestare e gestire le strutture logistiche da destinare alle attività didattiche e amministrative, gli arredi e le apparecchiature tecniche e scientifiche necessarie;

7) realizzare e gestire strutture e servizi per agevolare la penetrazione nei mercati delle produzioni delle imprese consorziate e, più in generale, dell'apparato produttivo siciliano;

8) attuare ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della cultura, e dell'imprenditorialità in ogni sua forma, anche in collegamento con le forze produttive, i distretti scolastici e le Università, in una prospettiva di educazione e di formazione professionale permanente in coerenza con gli indirizzi di sviluppo socioeconomico del territorio di riferimento e della Sicilia.

ART. 4

Modalità e forme di intervento

Per i fini esposti al precedente art. 3, il Consorzio potrà operare direttamente

anche attraverso convenzioni ed accordi con le Università, imprese, e con altri soggetti pubblici e privati. Inoltre il Consorzio potrà gestire, senza finalità di lucro, centri di ricerca scientifica ed ogni altra attività di ricerca, di formazione, di promozione della cultura che può essere promossa dall'Università o dal Consorzio d'intesa con l'Università.

Il Consorzio potrà stipulare convenzioni con persone giuridiche pubbliche e/o private che conferiscono finanziamenti.

Il Consorzio potrà, altresì, promuovere la costituzione di fondazioni e/o altri organismi, ovvero parteciparvi sempre che i loro scopi siano compatibili con quelli del Consorzio.

Con l'apporto degli Enti consorziati, il Consorzio assicurerà il supporto logistico ed assumerà ogni altra iniziativa diretta a favorire, nei Comuni della Provincia, lo sviluppo di altri poli didattici e di ricerca, d'intesa anche con gli organi di governo universitario ferme restando le competenze di questi ultimi.

In particolare, il Consorzio potrà effettuare interventi finanziari per l'acquisto di attrezzature e strumenti scientifici ivi comprese le dotazioni librerie volti a favorire l'attività didattica, la ricerca e la sperimentazione; potrà curare l'organizzazione e le spese dei servizi di accoglienza per docenti e studenti; potrà, in applicazioni di convenzioni con l'Università, assumere oneri finanziari relativi al pagamento di emolumenti al personale docente e di supporto; potrà contribuire all'organizzazione di convegni e di altre manifestazioni culturali.

Il Consorzio potrà altresì provvedere alla realizzazione di sedi idonee ad accogliere servizi e strutture anche didattiche espletando le necessarie incom-

benze.

ART. 5

Durata e scioglimento del Consorzio

Il Consorzio è costituito fino al 31.12.2020 e la sua durata si intenderà tacitamente prorogata di decennio in decennio salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Il Consorzio potrà sciogliersi:

- per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- per impossibilità a conseguire lo scopo e le finalità previste dallo Statuto;
- per volontà unanime dei Soci Fondatori.

In caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva verranno ripartiti tra gli Enti consorziati, salvo i diritti di terzi e previa detrazione delle passività, in ragione delle quote consortili possedute.

ART. 6

Soci Fondatori e Ordinari

Sono Soci Fondatori del Consorzio, la Provincia Regionale di Palermo, l'Ente Parco delle Madonie, nonché i Comuni della provincia di Palermo che avranno aderito alla costituzione del Consorzio.

Successivamente alla sua costituzione, possono essere ammessi al Consorzio in qualità di Soci Ordinari, i Comuni della provincia di Palermo, gli enti pubblici che ne condividano le finalità ed accettino il presente Statuto.

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dall'Assemblea consortile.

ART. 7

Entrate del Consorzio

Il Consorzio provvede al conseguimento dei propri scopi statutari con i seguenti mezzi:

- quote di partecipazione degli enti consorziati, siano essi Soci Fondatori o Ordinari, secondo quanto appresso indicato;
- contributi annui obbligatori a carico degli Enti consorziati, siano essi Soci Fondatori o Ordinari, secondo quanto appresso indicato;
- contributo annuo della Regione Siciliana;
- trasferimenti, sotto qualunque forma, da parte dell'Università degli Studi di Palermo;
- conferimenti straordinari disposti dagli enti consorziati con le modalità stabilite dallo Statuto o quale contributo "UNA TANTUM" senza riferimento alle quote di partecipazione.

Altre entrate potranno derivare da eventuali lasciti o donazioni, da contributi e/o trasferimenti statali, di enti pubblici, associazioni, istituti di credito ed aziende private.

ART. 8

Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione del Consorzio è costituito dalle quote di partecipazione dei Soci, nella misura determinata all'atto della costituzione del Consorzio, ovvero dall'Assemblea consortile.

La singola quota di partecipazione al Consorzio è di euro 1.000,00 (mille).

La Provincia Regionale di Palermo, quale Socio fondatore, sottoscriverà n. 250 quote di partecipazione in ragione di euro 250.000.

L'Ente Parco delle Madonie, quale socio fondatore, sottoscriverà n. 155 quote

di partecipazione in ragione di euro 155.000,00, e comunque in una misura non inferiore al 50% di quanto sottoscritto dalla Provincia.

I Comuni Soci Fondatori sottoscriveranno quote di partecipazione in ragione di euro 2,00 (due) per abitante, arrotondate per eccesso. I Comuni Soci Fondatori, dove sono stati attivati corsi universitari, sottoscriveranno quote di partecipazione in ragione di euro 4,00 (quattro) per abitante, arrotondate per eccesso. L'attivazione di corsi universitari successivamente alla costituzione del Consorzio, determina il pronto adeguamento delle quote di partecipazione da parte del Comune Socio fondatore interessato.

I Soci Fondatori che hanno aderito alla costituzione del Consorzio previa relativa deliberazione consiliare, dovranno versare a pena di decadenza, entro 150 giorni, il 100% delle quote consortili.

I Comuni Soci Ordinari sottoscriveranno quote in ragione di euro 3,00 (tre) per abitante, arrotondate per eccesso. I Comuni Soci Ordinari dove sono attivati corsi universitari, sottoscriveranno quote in ragione di euro 5,00 (cinque) per abitante, arrotondate per eccesso. L'attivazione di corsi universitari successivamente all'ingresso nel Consorzio, determina il pronto adeguamento delle quote di partecipazione da parte del Comune interessato.

Per i Soci Ordinari diversi dai Comuni della provincia di Palermo, le quote di partecipazione, distinte anche per categorie, vengono fissate annualmente dall'Assemblea consortile in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio al quale le stesse si riferiscono.

I Soci Ordinari dovranno versare, all'atto dell'ammissione, il 50% delle quote di partecipazione sottoscritte. Entro i successivi 6 mesi, a pena di decadenza,

dovrà essere versato il 100% delle quote consortili sottoscritte.

I Soci Fondatori e Ordinari potranno sottoscrivere nuove quote di partecipazione col consenso dell'Assemblea.

In caso di comprovata necessità, l'Assemblea Consortile potrà determinare, a maggioranza qualificata, contribuzioni integrative al Fondo di Dotazione in proporzione delle quote di partecipazione sottoscritte.

Ogni quota dà diritto ad un voto in Assemblea.

L'eventuale soppressione di corsi di laurea inciderà esclusivamente sul contributo annuo obbligatorio, di cui al successivo art. 9, che verrà ridotto del 50% ed arrotondato per eccesso.

ART. 9

Contributo annuo obbligatorio

Al fine di contribuire alla copertura dei costi operativi del Consorzio, tutti i Soci sono tenuti a versare annualmente al Consorzio un contributo obbligatorio la cui misura, proporzionale alle quote consortili possedute da ciascun Socio, viene determinata, nello Statuto per la prima volta, nella misura del 25% delle quote consortili possedute da ciascun Socio.

Successivamente alla costituzione del Consorzio, la misura del contributo annuo obbligatorio potrà essere adeguata, a maggioranza qualificata, dall'Assemblea consortile, in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio al quale i contributi si riferiscono. Contestualmente, l'Assemblea determinerà le modalità di versamento del contributo.

L'eventuale pagamento da parte degli Enti consorziati di canoni di locazione per immobili e attrezzature da servire per le finalità del Consorzio, a patto che

venga riconosciuto dal Consorzio stesso, viene portato in diminuzione del contributo annuo obbligatorio, tranne che il Consorzio non decida di porre tali oneri direttamente a proprio carico.

I contributi degli Enti consorziati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il patrimonio del Consorzio. Per la durata del Consorzio, i consorziati non potranno chiedere la divisione del patrimonio e i creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul patrimonio medesimo.

ART. 10

Modalità di uso dei beni degli Enti consorziati

Il Consorzio, per le finalità indicate nel presente Statuto, curerà la gestione e la conseguente conservazione dei beni immobili concessi in uso dai Soci, rispettandone la destinazione d'uso.

Gli interventi di miglioria e di manutenzione ordinaria e straordinaria, da porre a carico del Consorzio, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente proprietario, anche in forma tacita.

ART. 11

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea consortile;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del Consorzio;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Direttore;
6. il Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 12

Assemblea – Composizione

L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti legali degli Enti consorziati, ciascuno con responsabilità pari alle quote di partecipazione posseduta. Gli stessi possono delegare un proprio rappresentante. Presidente dell'Assemblea è il Presidente pro-tempore del Parco delle Madonie.

Vice Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.

ART. 13

Assemblea – Funzioni

Spetta all'Assemblea tutto quanto previsto nel presente Statuto e comunque:

- 1) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- 2) determinare i compensi del Consiglio di Amministrazione;
- 3) revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- 4) disporre lo scioglimento motivato del Consiglio di Amministrazione;
- 5) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, indicandone il Presidente;
- 6) determinare i compensi del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) nominare un componente del Comitato Tecnico Scientifico;
- 8) approvare il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- 9) compiere azioni sul patrimonio dell'Ente, compreso l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- 10) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- 11) approvare il piano degli investimenti e autorizzare l'assunzione di debiti;
- 12) approvare l'articolazione organizzativa e l'eventuale dotazione organica

del personale;

13) approvare le modifica allo Statuto;

14) autorizzare lavori, forniture e ogni tipo di impegni eccedenti l'importo di € 200.000,00;

15) deliberare lo scioglimento del Consorzio;

16) deliberare l'ammissione di altri soggetti, pubblici o privati, al Consorzio;

17) deliberare la ricapitalizzazione del Consorzio;

18) deliberare l'adeguamento del contributo annuo obbligatorio a carico degli Enti consorziati;

19) deliberare l'ampliamento dei servizi gestiti dal Consorzio;

20) approvare i regolamenti consortili.

Il Presidente dell'Assemblea provvede a trasmettere agli Enti consorziati assenti, entro quindici giorni dalla loro approvazione, le deliberazioni dell'Assemblea.

Tale adempimento non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio. In ogni caso, gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Soci in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio. In particolare, per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del Consorzio:

- attueranno incontri con gli Enti consorziati, partecipando, laddove richiesto a sedute dei relativi organi;

- divulgheranno ed illustreranno l'attività consortile.

ART. 14

Assemblea – Funzionamento e deliberazioni

L'Assemblea può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e, in ogni caso, almeno due volte all'anno, entro il 30 giugno ed il 30 settembre, per assumere le deliberazioni inerenti, rispettivamente, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. Essa, inoltre, potrà riunirsi in ogni momento, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del totale delle quote di partecipazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o, nei casi di urgenza, mediante telegramma: sia la lettera di ricevimento che il telegramma debbono contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire a domicilio dei rappresentanti almeno quindici giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a cinque giorni.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con le presenze di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e almeno il 50% delle quote detenute dai Soci Fondatori se sono subentrati Soci Ordinari. L'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.

Per tutte le deliberazioni che abbiano ad oggetto le modificazioni dello Statuto, la cessazione o lo scioglimento del Consorzio, nonché la revoca dei Consiglieri, è necessaria la presenza di tanti Soci quanti rappresentino almeno due terzi delle quote consortili e almeno il 75% delle quote detenute dai Soci Fondatori se sono subentrati Soci Ordinari. L'Assemblea delibera con voto favo-

revoles della maggioranza qualificata pari al 75% delle quote presenti.

I verbali delle adunanze sono redatti da un dipendente del Consorzio designato dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, o suo delegato, i Presidi delle Facoltà che hanno attivato corsi universitari sostenuti dal Consorzio, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 15

Assemblea – Indennità

Ai componenti dell'Assemblea non competono indennità o rimborsi di alcun tipo.

ART. 16

Consiglio di Amministrazione – Composizione, requisiti e compatibilità

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.

Secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intenti del 20 settembre del 2002, i componenti del Consiglio di Amministrazione, scelti tra persone che abbiano particolare esperienza di amministrazione pubblica e/o attività universitaria e/o didattica e/o imprenditoriale, saranno designati rispettivamente:

- uno dal Parco delle Madonie;
- due eletti dall'Assemblea dei Soci;

Il Consigliere designato dal Parco delle Madonie, assume le funzioni di Presidente del Consorzio.

Restano ferme le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali vigenti. La funzione di componente del Consiglio di Amministrazione è

incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale e Comunale, nonché di Sindaco e Assessore Comunale, Presidente della Provincia e Assessore Provinciale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso un periodo di almeno due anni dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, o suo delegato, nonché i Presidi delle Facoltà che hanno attivato corsi universitari sostenuti dal Consorzio.

ART. 17

Consiglio di Amministrazione – Indennità di carica

I compensi da riconoscersi al Presidente ed ai Consiglieri di amministrazione sono stabiliti in analogia a quelli fissati per gli amministratori di Enti di fascia B, decurtati del 25%, dalla Circolare dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana n. 6/2012.

ART. 18

Consiglio di Amministrazione – Modalità di revoca dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in ogni tempo con deliberazione dell'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art.13.

La revoca è ammessa in tutti i casi in cui l'Amministratore è venuto meno agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti consortili.

La revoca è altresì ammessa nei casi di violazione degli obblighi stabiliti dagli

artt. 2390 e 2391 del codice civile per gli Amministratori delle società per azioni. In tali casi, l'Amministratore revocato risponde anche dei danni arrecati al Consorzio nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

La surrogazione dell'Amministratore revocato deve avvenire da parte dell'Assemblea consortile contestualmente alla revoca, nel rispetto del principio di rappresentanza di cui all'art. 16.

ART. 19

Consiglio di Amministrazione – Durata in carica, dimissioni, decadenza, sostituzioni

I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente rimangono in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del successivo organo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti, nei termini e nei modi previsti delle norme legislative vigenti, nei casi di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità, nonché di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

Le surrogazioni dei Consiglieri dimissionari o decaduti, sono effettuate dall'Assemblea consortile entro dieci giorni dalle dimissioni o dalla decadenza. I componenti surrogati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

ART. 20

Consiglio di Amministrazione – Funzioni

Il Consiglio, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulati dall'Assemblea, è competente per gli atti necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi che il Consorzio è chiamato a soddisfare e

che non siano per legge e per il presente Statuto riservate al Presidente del Consorzio e al Direttore, nonché vigila sul generale andamento della gestione.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione :

1. adottare il programma annuale delle attività del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
2. stipulare convenzioni ed accordi;
3. stipulare contratti di consulenza e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
4. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
5. deliberare sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio che non rientrano nella competenza dell'Assemblea;
6. deliberare sulle azioni legali e di resistenza in giudizio;
7. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
8. predisporre l'articolazione organizzativa e la dotazione organica;
9. deliberare lavori, forniture e impegni entro l'importo di € 200.000,00;
10. proporre all'Assemblea l'ampliamento dei servizi gestiti dal Consorzio;
11. proporre all'Assemblea i regolamenti consortili.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare specifici incarichi ai suoi componenti e al Direttore.

ART. 21

Consiglio di Amministrazione – Modalità e tempi di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola presso la sede operativa del Consorzio, o in altro luogo all'interno della provincia di Palermo indicato nell'avviso di convocazione, ed è convocato dal Presidente in qualsiasi

momento. Può essere inoltre convocato dal Presidente entro sette giorni dalla richiesta avanzata per specifici argomenti, dagli altri componenti, dal Direttore e dal Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. La convocazione deve essere fatta dal Presidente con avviso raccomandato da recapitarsi a mano a cura del personale del Consorzio, a mezzo servizio postale o a mezzo telegramma o PEC, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore. La seduta convocata senza osservanza delle formalità di cui sopra, è valida solo se sono presenti tutti i Consiglieri. In tale ipotesi, a richiesta di un Consigliere, la trattazione d'uno o più argomenti all'ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.

ART. 22

Consiglio di Amministrazione – Validità delle sedute e votazioni

Il Presidente, constatata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, inizia e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza. Le deliberazioni possono adottarsi in forma palese. Quando però si tratti di deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone, le deliberazioni stesse devono essere adottate a scrutinio segreto. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i Consiglieri che pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti (quorum funzionale); essi sono invece computati tra i presenti (quorum strutturale) ai fini della determinazione del numero legale per la validità

della seduta. Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno invece computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla. Ciascun Consigliere ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

ART. 23

Consiglio di Amministrazione – Redazione verbali e rilascio copie

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un dipendente del Consorzio con funzioni di Segretario del Consiglio, incaricato dal Direttore. I verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario. Le copie dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – come quelle dell'Assemblea, nonché altri atti di rilevanza esterna – devono essere rilasciate, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, a qualsiasi cittadino ne faccia richiesta.

ART. 24

Presidente del Consorzio – Funzioni e deleghe

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ed inoltre:

1. convoca il Consiglio di Amministrazione;
2. vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore, sulla gestione e sull'esecuzione degli atti deliberativi;
3. firma la corrispondenza che non riguarda adempimenti di carattere gestionale e di esecuzione di deliberazioni;
4. riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento dell'attività del Consorzio;

5. attua le iniziative di informazione e di partecipazione degli Enti consorziati previste dal presente Statuto;

6. adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente. Qualora sia assente od impedito anche il Vice Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dall'altro Consigliere, tranne che tale contemporanea assenza e/o impedimento sia prolungata e tale da impedire il regolare funzionamento del Consorzio, nel qual caso il Presidente del Collegio dei Revisori convocherà l'Assemblea consortile per le necessarie surrogazioni.

Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, al Vice Presidente parte delle proprie competenze.

ART. 25

Il Direttore del Consorzio

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante selezione pubblica secondo modalità determinate dallo stesso Consiglio. Le funzioni di Direttore possono altresì essere affidate con incarico a tempo determinato ad un funzionario in possesso della qualifica dirigenziale di uno degli Enti consorziati, dell'Università di Palermo o di altra Amministrazione Pubblica, in posizione di distacco o comando.

L'incarico potrà essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato.

ART. 26

Compiti del Direttore

Compete al Direttore la responsabilità della attività gestionale del Consorzio.

Pertanto adotta i relativi atti, sulla base dei programmi dell'Assemblea e degli indirizzi attuativi approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:

1. partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
2. sottopone al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivi e consuntivi;
3. formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti che ad esso competono;
4. presiede le Commissioni di gara e quelle per la selezione del personale;
5. propone l'articolazione organizzativa e la dotazione organica;
6. propone le assunzioni di personale;
7. predispose i regolamenti consortili;
8. stipula i contratti nell'interesse del Consorzio;
9. provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per l'ordinario funzionamento del Consorzio secondo modalità e limiti previsti dal Consiglio di Amministrazione;
10. controfirma gli ordinativi di incasso e pagamento.

ART. 27

Personale

Trattamento giuridico ed economico e modalità di assunzione

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio provvede, preferi-

bilmente, con il personale fornito dagli Enti consorziati, nonché dall'Università di Palermo, fermo restando l'onere a carico degli stessi.

In via transitoria, a far data dall'esercizio 2016 e sino al 2018, i Soci debitori possono, su richiesta del Consorzio Universitario distaccare unità di personale presso la sede legale dell'Ente; il Consorzio indicherà il profilo e l'esigenza (tempo pieno o parziale); il costo del suddetto personale distaccato potrà essere decurtato dal debito nei confronti dell'Ente ospitante, sino alla concorrenza dello stesso. La presente disposizione ha efficacia per il futuro e non vige retroattivamente. Qualora il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ravveda la necessità di procedere ad assunzioni di personale, si procederà mediante concorso pubblico con contratti a tempo indeterminato, osservando le norme vigenti regionali e nazionali e, in ogni caso, secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.

Ai dipendenti del Consorzio sarà riconosciuto lo stesso trattamento economico e giuridico del personale degli EE.LL.

ART. 28

Struttura organizzativa

Il Consorzio organizza in forma autonoma gli uffici ed i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

L'articolazione organizzativa e la dotazione organica del Consorzio sono definite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29

Collegio dei Revisori dei conti

A - Composizione

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre membri iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili che saranno designati rispettivamente:

- uno, dal Parco delle Madonie ;
- due, dall'Assemblea dei Soci

Assume le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori, il Revisore eletto dall'Assemblea.

B - Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina, e i componenti sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) T.U.E.L.

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un

periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del Consorzio.

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del Consorzio e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale del Consorzio.

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il Consorzio.

D - Funzionamento del collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate: copia di ciascun processo verbale deve essere trasmesso, dal Presidente del Collegio nel termine di cinque giorni, ai rappresentanti degli enti consorziati, al Presidente e al Direttore del Consorzio.

Le decisioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Revisore dissenziente deve far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

E - Limiti all'affidamento di incarichi.

Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a

5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

F - Funzioni dell'organo di revisione.

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

1. attività di collaborazione con l'organo assembleare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento.

2. pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; parere sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione del rendiconto del contributo erogato dall'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione ai sensi della L.R. 2/2002 art.66. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. I pareri sono obbligatori. L'organo assembleare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

3. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

4. relazione sulla proposta di deliberazione assembleare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

5. referto all'organo assembleare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

6. verifiche di cassa di cui all'articolo 223 T.U.E.L.

7. al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'Assemblea del consorzio per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee e alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura fi-

nanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

8. l'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

9. l'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

10. i singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

G - Responsabilità dell'organo di revisione.

I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

H - Compenso dei revisori.

Il compenso base da attribuire ad ogni componente dell'organo di revisione è quello riconosciuto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Economia della regione siciliana n. 6/2012, ai revisori degli Enti di fascia B, decurtato del 25%.

ART. 30

Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da sette membri, scelti tra i più autorevoli esponenti del mondo della cultura, dell'insegnamento, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria, delle libere professioni e della Pubblica Am-

ministrazione della Sicilia.

Il Comitato Tecnico Scientifico è garante dello spirito che anima la costituzione del Consorzio e, a tal fine, sostiene direttamente con la propria attività l'obiettivo della più ampia diffusione della cultura e dello sviluppo socio-economico nel territorio della provincia di Palermo, anche attraverso la proposizione al Consiglio di Amministrazione di un programma di iniziative volto:

- sviluppare innovative linee di ricerca;
- istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione di nuove professionalità nei settori pubblico e privato;
- istituire centri di ricerca, scuole di specializzazione, master;
- organizzare l'attività convegnistica e seminariale del Consorzio.

Il Comitato Tecnico Scientifico cura direttamente la pubblicazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica del Consorzio, nonché la diffusione della ricerca universitaria siciliana.

Sono membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente del Consorzio. Gli altri membri sono designati dall'Assemblea dei soci tra scelti tra persone di comprovata esperienza:

I componenti designati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da un professionista di chiara fama nominato dall'Assemblea dei Soci. L'incarico è onorifico.

ART. 31

Finanziamento degli investimenti

Al finanziamento degli investimenti, approvati dall'Assemblea, il Consorzio

provvede prioritariamente:

- con contributi in conto capitale dello Stato, della Regione Siciliana, dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici e privati;
- con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione detenute;
- con l'utilizzo di fondi all'uopo accantonati e di altre fonti di autofinanziamento;
- in via subordinata, con indebitamento, nel caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie, nei limiti fissati dall'Assemblea che approva l'investimento.

ART. 32

Appalti e forniture

Agli appalti di lavoro, all'acquisizione di beni e servizi di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio provvede mediante contratti osservando le norme vigenti regionali, nazionali o comunitarie, in ogni caso con criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.

Con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, nell'ovvio rispetto della normativa vigente, vengono stabilite le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare, la scelta della forma di contrattazione, la disciplina dei casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata e alla esecuzione con il "sistema in economia" .

ART. 33

Pubblicità degli atti consortili

Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per

espressa indicazione di legge o per effetto di motivato provvedimento del Presidente e sempre che non sia in contrasto con le leggi sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela della privacy.

ART. 34

Recesso degli Enti consorziati

Gli Enti facenti parte del Consorzio potranno recedere dal Consorzio. Del recesso dovrà prenderne atto l'Assemblea nella prima seduta utile successiva e avrà effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il socio receduto non ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio. Egli tuttavia resta obbligato nei confronti del Consorzio per i contributi annuali ed eventuali altre erogazioni deliberate dall'Assemblea fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in cui prende atto del recesso.

ART. 35

Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone il bilancio consuntivo, dotato del parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo riferito all'esercizio successivo, corredato dal programma didattico predisposto dall'Università degli Studi di Palermo e dal programma di iniziative predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico. L'Assemblea consortile approva il bilancio preventivo e gli annessi programmi.

ART. 35 bis

Avanzo e disavanzo di Amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'impiego del Fondo di dotazione sino alla concorrenza delle quote versate dai soci receduti, anche per il finanziamento delle spese di funzionamento e per le altre spese correnti. La presente disposizione integra e modifica anche l'art. 8 dello Statuto.

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può av-

venire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

4. L'avanzo di Amministrazione derivante dalle quote versate dai soci ai sensi dell'art. 8 dello Statuto per la costituzione del fondo di dotazione viene vincolato e destinato per il finanziamento di spese di investimento.

Disavanzo di amministrazione. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

ART. 36

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti consorziati e tra essi e il Consorzio sarà innanzitutto tentata la composizione bonaria a cura del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Nel caso in cui risulti vano il tentativo di composizione bonaria, le controversie verranno decise da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuno delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo.

ART. 37

Vigilanza

La vigilanza sul Consorzio e sulle sue attività è esercitata dal Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca secondo le norme di legge.

ART. 38

Norma transitoria

Alla prima adunanza dell'Assemblea consortile, gli Enti consorziati – previa presentazione di dettagliata relazione accompagnata da un conto economico analitico – saranno chiamati a porre a carico del Consorzio gli oneri finanziari relativi alle attività universitarie avviate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia nell'anno accademico 2001/2002, nonché quelli relativi alle attività delle due Facoltà (Lettere e Filosofia; Scienze MM. FF. NN.) avviate per l'anno accademico 2002/2003, che alla data di costituzione del Consorzio non hanno ancora avuto copertura.

Palermo, 30.01.2017

F.to Il Presidente

Dott. Angelo Pizzuto